



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n.5/2022.

Con comunicazione del 2 marzo 2022 il Dipartimento Pony Club F.I.S.E. ha inoltrato all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale una segnalazione da parte della propria referente, datata 28 febbraio 2022, per presunte irregolarità avvenute in occasione della 1ª Tappa Trofeo Toscano + Coppa Italia Club, svoltasi presso il Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD in Pontedera (PI), nei giorni 19 e 20 febbraio 2022, relative alla partecipazione di numerosi atleti, tecnici e pony non in regola con il tesseramento e/o con le corrette autorizzazioni a montare.

Nello specifico, la referente così ha dichiarato: "...da un sommario controllo Federico Pacini ha gareggiato a Pontedera con la carica di istruttore non rinnovata e con patente non rinnovata e non BMG", i suoi allievi "omissis, omissis, omissis hanno partecipato alla gara con patenti non rinnovate". Quanto agli allievi di VESCHI Simona "omissis e omissis hanno partecipato con B e non con BMG". E ancora, "omissis allievo di Macchi Roberta ha partecipato con B e non con BMG, ma questo non aveva mai partecipato a gara MG per cui doveva fare l'esame". La referente si riservava di effettuare ulteriori controlli su tutti i restanti partecipanti.

Con ulteriore comunicazione dell'8 marzo 2022 il Dipartimento Pony Club F.I.S.E., ad integrazione di quanto già inviato in data 2 marzo 2022, ha trasmesso i restanti nominativi dei soggetti non in regola a partecipare all'evento sportivo, ossia:

"CAVALIERI

omissis (LE PIANORE) – patente non rinnovata (ultimo rinnovo 24/01/2021) – Jump40 A3/Gimkana2 A3;

omissis (SIENA RIDING CLUB) – patente non rinnovata (ultimo rinnovo 20/02/2021) – Jump40 A2/Gimkana2 A2/Pony Games A2;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Gimkana2 A1/Pony Games A1;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Gimkana2 A1/Pony Games A1;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Gimkana2 A1/Pony Games A1;



Federazione Italiana Sport Equestri

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Gimkana2 A1/Pony Games A1;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Gimkana2 B1/Pony Games B1;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Gimkana2 B1/Pony Games B1;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Gimkana2 B1/Pony Games B1;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Gimkana2 B2/Pony Games A2;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Gimkana2 B2/Pony Games A2;

omissis (IPPICA DUNIA RANCH) – patente non rinnovata (ultimo rinnovo 23/09/2021) – Gimkana2 A2/Pony Games A2;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Pony Games A3;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Pony Games A3;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Pony Games A3;

omissis (SCUDERIA PACCAINI) – patente non rinnovata (ultimo rinnovo 16/02/2021) – Pony Games A2;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Mounted Games Under12;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Mounted Games Under12;

omissis (RANCH VALLEUNGA) – patente rinnovata in data successiva al concorso (21/02/2022) – Mounted Games Under15;

omissis (APUANO) – ha partecipato alla gara senza avere la patente richiesta. Il BMG è stato rilasciato in data successiva al concorso (28/02/2022) – Mounted Games Under15;

omissis (SIENA RIDING CLUB) – ha partecipato alla gara senza avere la patente richiesta. Il BMG è stato rilasciato in data successiva al concorso (02/03/2022) – Mounted Games Under15;

F.I.S.E.22249/A – GARGIULO Maria Rosaria (CASCINA SAN GIOVANNI) – ha partecipato alla gara senza avere la patente richiesta. Il BMG è stato rilasciato in data successiva al concorso (02/03/2022) – Mounted Games Open;

F.I.S.E.006007/F – PACINI Federico (SCUDERIA PACCIANI) – patente rinnovata in data successiva al concorso (02/03/2022) – Mounted Games Open;

F.I.S.E.30463/G – SALVATORE Marco (LA FARNIA) – ha partecipato alla gara senza avere la patente richiesta. Il BMG è stato rilasciato in data successiva al concorso (02/03/2022) – Mounted Games Open;



Federazione Italiana Sport Equestri

omissis (IPPICA IN BATTAGLINO) – ha partecipato alla gara senza avere la patente richiesta. Il BMG è stato rilasciato in data successiva al concorso (02/03/2022) – Mounted Games Under18;

TECNICI

VESCHI Simona 1079/F – risulta non in regola con la quota annuale istruttore all’inizio della manifestazione (regolarizzazione durante la manifestazione in data 20/02/2022);

PACINI Federico 006007/F – risulta non in regola con la quota annuale istruttore all’inizio della manifestazione (regolarizzazione successivamente alla manifestazione in data 28/02/2022);

EQUIDI

NASH 16018F (SCUDERIE PACCIANI) – documento rinnovato in data successiva al concorso (28/02/2022) – Mounted Games Under12;

CHARYL 18072F (LA FARNIA) – documento non rinnovato (ultimo rinnovo 08/09/2021) – Mounted Games Open;

SECRET PRINCESS (LA FARNIA) – documento non rinnovato (ultimo rinnovo 19/11/2021) – Mounted Games Open;”. Inoltre, tra gli equidi iscritti è emerso che “Il pony WHATSAPP (27344G) risulta iscritto alla gara erroneamente poiché, nella medesima data era presente ad altro concorso dove è stato regolarmente iscritto online e, tra l’altro, riconosciuto; presumibilmente il pony che ha partecipato al concorso di Pontedera ha lo stesso nome de il documento non era in regola” e che “il cavallo DARE DEVIL II (08497D) incompatibile con una gara pony; presumibilmente il pony che è stato montato ha un nome simile ed il documento non è corrispondente con quanto inserito nei risultati ufficiali”.

Per le condotte segnalate, questo Giudice ha ritenuto di dover avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei seguenti soggetti:

CAVALIERI:

- 1) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
- 2) *omissis* tesserato per il CENTRO IPPICO APUANO A.S.D.;
- 3) *omissis* tesserato per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
- 4) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
- 5) *omissis* tesserato per il SIENA RIDING CLUB 2 JUMPING TEAM A.S.D.;
- 6) *omissis* tesserata per l’Associazione IPPICA DUNIA RANCH;
- 7) GARGIULO Maria Rosaria (tessera F.I.S.E. n.22249/A) tesserata per il CASCINA SAN GIOVANNI S.S.D. A R.L.;
- 8) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
- 9) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
- 10) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
- 11) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- 12) *omissis* tesserato per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
 - 13) *omissis* tesserata per IL CLUB IPPICO AGRIFOGLIO A.S.D.;
 - 14) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
 - 15) PACINI Federico (tessera F.I.S.E. n.006007/F) tesserato per la SCUDERIA PACCIANI S.S.D. A R.L.;
 - 16) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
 - 17) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
 - 18) *omissis* tesserata per la SCUDERIA PACCIANI S.S.D. A R.L.;
 - 19) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
 - 20) SALVATORE Marco (tessera F.I.S.E. n.30463/G) tesserato per l'ASSOCIAZIONE IPPICA C.E. LA FARNIA;
 - 21) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
 - 22) *omissis* tesserato per l'EQUINA RIDING CLUB A.S.D.;
 - 23) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;
 - 24) *omissis* tesserata per il CENTRO IPPICO APUANO A.S.D.;
 - 25) *omissis* tesserato per IPPICA IN BATTAGLINO A.S.D.;
 - 26) *omissis* tesserata per IL CLUB IPPICO AGRIFOGLIO A.S.D.;
 - 27) *omissis* tesserata per LE PIANORE A.S.D.;
 - 28) *omissis* tesserata per il RANCH VALLEUNGA A.S.D.;

TECNICI:

- 29) MACCHI Roberta (tessera F.I.S.E. n.3750/F) tesserata per la IPPICA IN BATTAGLINO A.S.D.;
- 30) PACINI Federico (tessera F.I.S.E. n.006007/F) tesserato per la SCUDERIA PACCIANI S.S.D. A R.L.;
- 31) VESCHI Simona (tessera F.I.S.E. n.1079/F) tesserata per il CENTRO IPPICO APUANO A.S.D.;

EQUIDI:

- 32) CHARYL (iscrizione F.I.S.E. n.18072F) di proprietà dell'ASSOCIAZIONE IPPICA C.E.LA FARNIA;
- 33) DARE DEVIL II (iscrizione F.I.S.E. n.8497D) di proprietà della signora GELMINI Giorgia Maria Consolata (tessera F.I.S.E. n.40991/B);
- 34) NASH (iscrizione F.I.S.E. n.16018F) di proprietà dell'ASSOCIAZIONE ASTISPORT;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- 35) SECRET PRINCESS (iscrizione F.I.S.E. n.18206F) di proprietà dell'ASSOCIAZIONE IPPICA C.E.LA FARNIA;
- 36) WHATSAPP (iscrizione F.I.S.E. n.27344G) di proprietà del PONY CLUB L'OLIVUM A.S.D.
Tenuto conto che per le irregolarità segnalate avrebbero potuto rispondere anche le associazioni sportive dilettantistiche di appartenenza:
- 37) RANCH VALLEUNGA A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3492203), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora CIATTO Marina;
- 38) SIENA RIDING CLUB 2 JUMPING TEAM A.S.D., (codice F.I.S.E. n.3500310), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor MATTEUCCI Marco;
- 39) ASSOCIAZIONE IPPICA DUNIA RANCH (codice F.I.S.E. n.0950765), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora GIUNTI Sara;
- 40) CASCINA SAN GIOVANNI S.S.D. A R.L. (codice F.I.S.E. n.3501569), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora RAIANO Daniela;
- 41) IL CLUB IPPICO AGRIFOGLIO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.099792), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor PACCIANI Ivo;
- 42) SCUDERIA PACCIANI S.S.D. A R.L. (codice F.I.S.E. n.3493023), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor PACCIANI Francesco;
- 43) ASSOCIAZIONE IPPICA C.E.LA FARNIA (codice F.I.S.E. n.0970993), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora SAVIOZZI Sonia;
- 44) EPONA RIDING CLUB A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3501218), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora CASTELLETTI Carla;
- 45) CENTRO IPPICO APUANO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.096154), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor TUFANO Gennaro;
- 46) IPPICA IN BATTAGLINO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3492228), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora MACCHI Roberta;
- 47) LE PIANORE A.S.D. (codice F.I.S.E. n.,3502114), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora BIBOLOTTI Enrica;
- 48) A.S.D. ASTISPORT (codice F.I.S.E. n.3492869), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora RAMPONI Erika;
- 49) PONY CLUB L'OLIVUM A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3501131), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor LUZI Gino Alberto.



Federazione Italiana Sport Equestri

Considerato, infine, che dette irregolarità hanno riguardato principalmente la fase di iscrizione al Concorso e che, pertanto, per le stesse avrebbero potuto rispondere, ciascuno per quanto di propria competenza, il Comitato Organizzatore, CENTRO IPPICO LO SCOIATTOLO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.CO0640), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. GUZZONATO Massimo, la Referente del Concorso, signora VESCHI Simona (tessera F.I.S.E. n.1079/F), il Presidente di Giuria, signora BECCARI Giulia (tessera F.I.S.E. n.010362/F), nonché la Segretaria di Concorso, signora RAMIREZ Esmeralda (tessera F.I.S.E. n.013519), questo Giudice ha ritenuto di dover avviare il presente procedimento disciplinare nei confronti dei predetti soggetti, tesserati e associazioni affiliate, fissando la data per l'adozione della decisione per il giorno 4 aprile 2022, successivamente rinviata, prima al 21 e dopo al 26 aprile 2022, concedendo alle parti, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per l'adozione della decisione.

Con memoria difensiva del 28 marzo 2022, la signora RAIANO Daniela, in qualità di legale rappresentante della CASCINA SAN GIOVANNI S.S.D. A R.L. si è costituita nel presente giudizio e, nel ravvedersi per l'irregolarità in cui è incorsa anche la figlia GARGIULO Maria Rosaria, ha dichiarato, tra le altre circostanze, che, al momento dell'iscrizione all'evento di Pontedera del 19-20 febbraio 2022, non era a conoscenza della regola secondo cui fosse necessario ottenere il Brevetto Mounted Games (anche solo BMG) per partecipare a dette gare, né tantomeno alcuno del C.O. l'avrebbe informata dell'inadeguatezza della patente della figlia in mancanza del BMG. Concludeva rimettendosi alla decisione del Giudice.

In data 31 marzo 2022, con distinte memorie difensive, ma, in generale, di analogo contenuto, si sono costituite l'EPONA RIDING CLUB A.S.D., LE PIANORE A.S.D., IPPICA IN BATTAGLINO A.S.D., CENTRO IPPICO APUANO A.S.D., A.S.D. RUNCH VALLELUNGA, nonché le tesserate MACCHI Roberta e VESCHI Simona, per il tramite dei difensori Avv. Giulia Tani e Avv. Luigi Dell'Aquila. Nelle rispettive memorie difensive, le parti coinvolte hanno contestato l'operato della Segreteria di Concorso, la quale avrebbe dovuto verificare la regolarità delle iscrizioni, soprattutto, in un Concorso in cui le modalità di iscrizione non sono state acquisite con le solite modalità telematiche, bensì con la mera trasmissione di e-mail ordinaria. Le parti hanno evidenziato, inoltre, come dal Regolamento dell'evento sportivo non risultavano in modo chiaro quali fossero i requisiti necessari per partecipare allo stesso e come alcune norme generali prevedessero solo per determinate categorie indistintamente il possesso di una patente A, B o BMG, mentre in altre categorie non



Federazione Italiana Sport Equestri

venisse richiesto alcunché. I difensori hanno osservato, altresì, come, in ogni caso, l'irregolarità delle patenti dei cavalieri interessati fosse stata tempestivamente rimossa prima dell'instaurazione del presente procedimento, avendo fatto conseguire agli stessi la Patente BMG, pur essendo già in possesso di patente A e/o B e, in conclusione, hanno chiesto l'esonero da ogni responsabilità per i fatti contestati ai loro assistiti e, in via residuale, l'applicazione nei loro confronti delle sanzioni nel minimo edittale.

Sempre in data 31 marzo 2022, il Presidente del C.I. LO SCOIATTOLO A.S.D., dott. GUZZONATO Massimo, Comitato Organizzatore dell'evento, ha depositato propria memoria difensiva, nella quale ha attribuito le irregolarità segnalate alla Segreteria di Concorso, in quanto "*...la stessa rappresenta l'Organo di controllo di cavalli e cavalieri, essendo munita del programma denominato "ASSO.NET" concesso dalla F.I.S.E. stessa. Il Presidente di Giuria rappresenta l'Organo di verifica in collaborazione con la segreteria di concorso.*" A dire del Presidente GUZZONATO "*Il c.o. non ha nessuna possibilità di verifica né di controllo degli iscritti all'evento, il compito è esclusivo della segreteria riconosciuta F.I.S.E. che utilizza il programma F.I.S.E. ASSO.NET del quale il c.o. non è in possesso*". Il Presidente GUZZONATO Massimo ha concluso sostenendo la mancanza di responsabilità del C.O. per quanto segnalato.

Il 31 marzo 2022 ha depositato memoria difensiva anche il legale rappresentante dell'A.S.D. PONY CLUB L'OLIVUM, signor LUZI Gino Alberto, proprietario del pony "Whatsapp" (passaporto n.27344G), il quale ha dedotto che il proprio equide non fosse presente all'evento in questione, essendo impegnato giorno 20 febbraio 2022 in altro Concorso, Trofeo Invito al Dressage, svoltosi in Fiumicino (RM), allegando documenti a supporto.

Il 31 marzo 2022 si è costituita, per il tramite dell'Avv. Stefania Cappa, la signora BECCARI Giulia, Presidente di Giuria del Concorso *de quo*, la quale ha attribuito ogni responsabilità alla Segreteria di Concorso, non avendo la signora RAMIREZ Esmeralda neppure informato il Presidente di Giuria delle irregolarità segnalate.

Sempre in data 31 marzo 2022, per il tramite degli Avv.ti Vincenzo Giardino e Edoardo Tognoni, si sono costituiti GARGIULO Maria Rosaria, PACINI Federico, SALVATORE Marco nonché le minori *omissis, omissis, omissis, omissis*, rappresentate dagli esercenti la potestà genitoriale, l'IPPICA DUNIA RANCH ASD, ASSOCIAZIONE IPPICA C.E. LA FARNIA anche per gli equidi "Charyl" e "Secret Princess" ed infine la Segretaria di Concorso, signora RAMIREZ Esmeralda. Nella memoria difensiva, le parti hanno provveduto a contestare ogni rispettivo addebito e hanno concluso chiedendo la non irrogazione di sanzione nei loro confronti o, in subordine, l'applicazione della



Federazione Italiana Sport Equestri

In merito, si osserva come le norme contenute all'interno del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. siano applicabili anche ai minori tesserati, ai sensi dell'articolo 73. Tuttavia, l'articolo 4, comma 4, del Regolamento di Giustizia prevede che *"Ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui ai precedenti punti, i Tesserati di età inferiore agli anni quattordici non sono imputabili per gli illeciti eventualmente commessi. Sono sanzionabili i tesserati di età compresa tra i 14 ed i 18 anni se avevano capacità di intendere e di volere al momento in cui è stato commesso il fatto. Ad essi si applica una sanzione ridotta."*

Norma che pertanto riconosce la possibilità di irrogare e applicare sanzioni ai tesserati di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, seppur in misura ridotta. Tuttavia, le irregolarità segnalate riguardano inadempimenti, mancato rinnovo del tesseramento e/o mancato possesso della Patente BMG, che esorbitano la sfera di loro competenza.

Difatti, nel Libro VII del Regolamento Generale all'art. 367.1 è previsto che *"Le iscrizioni a qualsiasi manifestazione di tesserati under 18 devono essere effettuate dall'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente (...)".* Inoltre, nel Libro VIII del Regolamento Generale è stabilito che *"Il rilascio o il rinnovo di ogni patente avviene per il tramite dell'Ente Affiliato o Aggregato ove il cavaliere pone la propria residenza sportiva. (...)"* e che *"L'Ente provvede alla richiesta o al rinnovo delle patenti di cavalieri under 18 con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema di Tesseramento on line o, in caso di indisponibilità, mediante altra modalità prevista dallo specifico Regolamento di Disciplina sportiva. Il legale rappresentante dell'ente affiliato nel procedere alla richiesta o rinnovo di patente del tesserato under 18 implicitamente conferma di aver acquisito detto consenso dell'Istruttore/Tecnico di riferimento dell'ente, e ne risponde nei confronti di F.I.S.E." (art. 383.1).* E ancora che *"È responsabilità dell'ente affiliato/aggregato che cura la richiesta a F.I.S.E. del rilascio di Abilitazione alla pratica temporanea o Autorizzazione a Montare per un soggetto minore di età di acquisire e archiviare con proprie procedure l'autorizzazione scritta dell'esercente la potestà genitoriale ai fini di quanto al precedente punto. Il legale rappresentante dell'ente affiliato nel procedere alla richiesta – anche a mezzo di procedure informatiche quali il sistema Tesseramento on line o altro – di soggetto under 18, implicitamente conferma di aver acquisito tale autorizzazione, e ne risponde nei confronti di F.I.S.E." (art. 384.2).*

Previsioni contenute in linea generale anche nel Libro IV del vigente Regolamento Pony Club (approvato con delibera n.132 nel Consiglio Federale del 26/01/2022 in vigore dal 31/01/2022) e nel Libro IV – Titolo I del vigente Regolamento Disciplina Mounted Games (approvato con Delibera n.119 nel Consiglio Federale del 26/01/2022 in vigore dal 31/01/2022).



occasione dell'evento, oltre a non essere in possesso della Patente BMG, non era neppure in regola con il rinnovo del tesseramento, avvenuto solo in data 28 febbraio 2022.

Da rilevare, in ogni caso, come i menzionati cavalieri, ancor prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, abbiano regolarizzato la rispettiva posizione, andando così ad attenuare la gravità della violazione commessa.

A fronte di quanto sopra, questo Giudice riterrebbe congrua l'applicazione nei confronti di PACINI Federico, SALVATORE Marco e GARGIULO Maria Rosaria della sanzione dell'ammenda pari ad €.150,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia. Tuttavia, avendo i già menzionati tesserati regolarizzato la rispettiva posizione prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, la sanzione, ai sensi dell'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia, è da intendersi ridotta ad €.100,00.

3. Sulla posizione degli Istruttori/Tecnici

Le circostanze segnalate dal Dipartimento Pony Club risultano fondate.

Dall'esame delle schede di tesseramento è emerso, infatti, che VESCHI Simona e PACINI Federico, il quale peraltro è risultato non essere in regola per lo *status* di atleta, abbiano partecipato all'evento senza aver rinnovato la rispettiva patente da Istruttore/Tecnico federale, incorrendo così in una violazione regolamentare dell'art. 33 del Regolamento Generale - Libro I - "Norme di Attuazione dello Statuto".

Si rileva ad ogni modo che, prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, i medesimi Istruttori risultano aver regolarizzato la propria posizione, versando la quota annuale da Istruttore/Tecnico in data 20/02/2022 (VESCHI Simona) ed in data 28/02/2022 (PACINI Federico). Dalla documentazione in atti, questo Giudice ha rilevato un'ulteriore irregolarità a carico degli Istruttori/Tecnici MACCHI Roberta, VESCHI Simona e PACINI Federico, ovvero, l'aver acconsentito o omesso di negare che propri allievi partecipassero al Concorso, in assenza di rinnovo del tesseramento e/o di specifica Patente BMG.

Ebbene, il Regolamento Generale - Libro VII - art. 367.1 e 367.5 prevede che *"Le iscrizioni a qualsiasi manifestazione di tesserati under 18 devono essere effettuate dall'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente (...)"* e che *"Il legale rappresentante dell'ente affiliato nel procedere all'iscrizione del tesserato under 18 implicitamente conferma di aver acquisito tale consenso, e ne risponde nei confronti del Comitato Organizzatore e di F.I.S.E."* L'art. 383.1, Libro VIII, del Regolamento Generale prevede altresì che *"L'Ente provvede alla richiesta o al rinnovo*



Federazione Italiana Sport Equestri

delle patenti di cavalieri under 18 con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente (...). Il legale rappresentante dell'ente affiliato nel procedere alla richiesta o rinnovo di patente del tesserato under 18 implicitamente conferma di aver acquisito detto consenso dell'Istruttore/Tecnico di riferimento dell'ente, e ne risponde nei confronti di F.I.S.E."

Previsioni contenute anche nel Regolamento Pony Club (Libro IV - Iscrizioni e Quote) e nel Regolamento Disciplina Mounted Games (Libro IV - Titolo I).

Dunque, i tre menzionati Istruttori/Tecnici avrebbero dovuto impedire al proprio Ente di effettuare le iscrizioni dei minori tesserati non in regola per il mancato rinnovo del tesseramento e/o per il mancato possesso dell'Autorizzazione a Montare BMG.

A fronte di quanto sopra, questo Giudice per le violazioni di cui sopra ritiene congrua l'applicazione nei confronti di:

- PACINI Federico della sanzione dell'ammenda pari ad €.150,00, *ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia*. Ridotta *ex art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia* ad €.100,00;
- VESCHI Simona della sanzione dell'ammenda pari ad €.150,00, *ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia*. Ridotta *ex art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia* ad €.100,00;
- MACCHI Roberta della sanzione dell'ammenda pari ad €.100,00, *ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia*.

Per la determinazione dell'entità della sanzione si è tenuto conto della gravità dei fatti, della posizione di garanzia che assumono gli Istruttori nei confronti dei propri allievi e del rischio ai quali gli stessi sono stati esposti per loro *culpa in vigilando* nonché della regolarità del rinnovo del tesseramento prima dell'inizio del Concorso.

4. Sulla posizione degli equidi e rispettivi proprietari

Gli equidi segnalati in posizione irregolare sono "Charyl" (iscrizione F.I.S.E. n.18072F) e "Secret Princess" (iscrizione F.I.S.E. n.18206F) di proprietà dell'ASSOCIAZIONE IPPICA C.E. LA FARNIA; "Dare Devil II" (iscrizione F.I.S.E. n.8497D) di proprietà della signora GELMINI Giorgia Maria Consolata (tessera F.I.S.E. n.40991/B); "Nash" (iscrizione F.I.S.E. n.16018F) di proprietà dell'ASSOCIAZIONE ASTISPORT; "Whatsapp" (iscrizione F.I.S.E. n.27344G) di proprietà del PONY CLUB L'OLIVUM A.S.D.

Dall'esame delle rispettive schede di tesseramento si rileva che per "Nash" il rinnovo dell'iscrizione ai Ruoli Federali sia stata effettuata il 28/02/2022, quindi in data successiva al Concorso ma comunque prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, mentre per "Charyl" e



Federazione Italiana Sport Equestri

“Secret Princess” l’ultimo rinnovo risale, rispettivamente, all’08/09/2021 ed al 19/11/2021. Peraltro, in ordine a quanto sostenuto dalla difesa di “Secret Princess”, secondo cui l’equide non abbia preso parte all’evento, questo Giudice non ha raggiunto un ragionevole convincimento, tenuto conto che la circostanza non è stata provata e che l’equide è comunque indicato nelle classifiche ufficiali finali. Risulta, invece, documentata la mancata partecipazione al Concorso del pony “Whatsapp”, avendo il proprietario dell’equide offerto prova circa l’iscrizione e la partecipazione del cavallo in altra manifestazione in data 20/02/2022 a Fiumicino (RM).

Quanto alla posizione di “Dare Devil II”, si rileva che, in assenza di prova contraria, lo stesso si deve ritenere partecipante all’evento e non in regola con il rinnovo dell’iscrizione ai Ruoli Federali.

Il Regolamento Pony Club ed il Regolamento Disciplina Mounted Games, ai rispettivi Libro IV, prevedono che *“I cavalli possono essere iscritti a una Manifestazione solo quando in regola con l’iscrizione al Ruolo federale del cavallo F.I.S.E. (...)”*.

Il Regolamento per l’iscrizione al Ruolo Federale del Cavallo, Appendice al Regolamento Generale - Libro I - “Norme di Attuazione dello Statuto”, al Titolo IV, art. 13.2 prevede che *“(...) Il proprietario indicato nei registri federali è responsabile - sotto un profilo sportivo - dell’equide in maniera concorrenziale con l’affidatario, qualora non abbia sottoscritto e trasmesso presso il CR competente apposito scarico di responsabilità relativo all’affidamento dell’equide.”*

Nel caso di specie, ad esclusione di “Whatsapp” che risulta non aver preso parte alla manifestazione, “Nash”, “Charyl”, “Dare Devil II” e “Secret Princess” hanno partecipato all’evento in posizione irregolare, pertanto, per tale violazione ne risponderanno i rispettivi proprietari.

A fronte di quanto sopra, questo Giudice ritiene di dover prosciogliere il proprietario dell’equide “Whatsapp”, PONY CLUB L’OLIVUM A.S.D., da ogni addebito, e irrogare le seguenti sanzioni, tenendo conto del numero di equidi coinvolti nell’infrazione e prendendo di riferimento le quote imposte dalla F.I.S.E. per il rinnovo dell’iscrizione ai Ruoli Federali di cavalli e/o pony, a:

- ASSOCIAZIONE IPPICA C.E. LA FARNIA (codice F.I.S.E. n.0970993), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora SAVIOZZI Sonia, quale proprietaria di “Charyl” e “Secret Princess”, la sanzione dell’ammenda pari ad €120,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia;
- GELMINI Giorgia Maria Consolata (tessera F.I.S.E. n.40991/B), quale proprietaria di “Dare Devil II”, la sanzione dell’ammenda pari ad €60,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia;



-
- A.S.D. ASTISPORT (codice F.I.S.E. n.3492869), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora RAMPONI Erika, quale proprietaria di "Nash", la sanzione dell'ammenda pari ad €.40,00, ex artt. 6 punto III e 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia.

5. Sulla posizione degli Enti (ASD, SSDaRL, etc.)

Per le irregolarità riscontrate e le sanzioni individuate nei precedenti paragrafi da 1 a 4, gli Enti presso i quali i menzionati cavalieri, tecnici ed equidi appartenevano in occasione dello svolgersi del Concorso *de quo* saranno tenuti a rispondere, oltre che per responsabilità diretta, per aver iscritto propri tesserati all'evento senza averne idoneo titolo, anche per responsabilità oggettiva, per le infrazioni commesse dai loro stessi tesserati.

A fronte di quanto sopra, per aver il/la:

- RANCH VALLEUNGA A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3492203), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora CIATTO Marina, iscritto n.15 tesserati minori, non in regola con il rinnovo del tesseramento e senza Patente BMG, si sarebbe ritenuta congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.450,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia. Tuttavia, avendo provveduto a regolarizzare le posizioni dei rispettivi tesserati prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammenda è ridotta ad €.350,00;
- SIENA RIDING CLUB 2 JUMPING TEAM A.S.D., (codice F.I.S.E. n.3500310), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor MATTEUCCI Marco, iscritto n.1 tesserato minore, non in regola con il rinnovo del tesseramento e senza Patente BMG, si ritiene congruo l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.350,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia;
- ASSOCIAZIONE IPPICA DUNIA RANCH (codice F.I.S.E. n.0950765), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora GIUNTI Sara, iscritto n.1 tesserato minore, non in regola con il rinnovo del tesseramento e senza Patente BMG, si riterrebbe congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.350,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia. Tuttavia, avendo provveduto a regolarizzare la posizione della rispettiva tesserata prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammenda è ridotta ad €.250,00;
- CASCINA SAN GIOVANNI S.S.D. A R.L. (codice F.I.S.E. n.3501569), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora RAIANO Daniela, iscritto n.1 tesserato, non in possesso della Patente BMG, si riterrebbe congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad



€.250,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia. Tuttavia, avendo provveduto a regolarizzare la posizione della rispettiva tesserata prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammenda è ridotta ad €.150,00;

- IL CLUB IPPICO AGRIFOGLIO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.099792), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor PACCIANI Ivo, iscritto n.2 tesserate minori, non in regola con il rinnovo del tesseramento e senza Patente BMG, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.350,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia;
- SCUDERIA PACCIANI S.S.D. A R.L. (codice F.I.S.E. n.3493023), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor PACCIANI Francesco, iscritto n.1 tesserata minore e n.1 tesserato maggiorenne e Istruttore, non in regola con il rinnovo del tesseramento e/o senza Patente BMG, si riterrebbe congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.450,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia. In tale circostanza, l'ammenda terrebbe conto del mancato rinnovo della patente D.O. di II grado di PACINI Federico prima dell'inizio del Concorso. Tuttavia, avendo provveduto a regolarizzare le posizioni dei rispettivi tesserati prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammenda è ridotta ad €.350,00;
- ASSOCIAZIONE IPPICA C.E.LA FARNIA (codice F.I.S.E. n.0970993), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora SAVIOZZI Sonia, iscritto n.1 tesserato senza Patente BMG, e n. 2 equidi senza rinnovo di iscrizione ai Ruoli Federali, si riterrebbe congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.350,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia. Tuttavia, avendo provveduto a regolarizzare la sola posizione del tesserato prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammenda è ridotta ad €.250,00;
- EPONA RIDING CLUB A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3501218), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora CASTELLETTI Carla, iscritto n.1 tesserato minore, non in possesso della Patente BMG, si riterrebbe congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.250,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia. Tuttavia, avendo provveduto a regolarizzare la posizione del tesserato prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammenda è ridotta a €.150,00;



Federazione Italiana Sport Equestri

- CENTRO IPPICO APUANO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.096154), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor TUFANO Gennaro, iscritto n.2 tesserate minori, non in possesso della Patente BMG, si riterrebbe congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.250,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia. Tuttavia, avendo provveduto a regolarizzare la posizione delle rispettive tesserate prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammenda è ridotta ad €.150,00;
- IPPICA IN BATTAGLINO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3492228), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora MACCHI Roberta, iscritto n.1 tesserato minore, non in possesso della Patente BMG, si riterrebbe congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.250,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia. Tuttavia, avendo provveduto a regolarizzare la posizione del tesserato prima dell'instaurazione del presente procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammenda è ridotta ad €.150,00;
- LE PIANORE A.S.D. (codice F.I.S.E. n.,3502114), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora BIBOLOTTI Enrica, iscritto n.1 tesserata minore, non in regola con il rinnovo del tesseramento e senza Patente BMG, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.350,00, ex art. 6 punto III del Regolamento di Giustizia.

Per l'A.S.D. ASTISPORT si ritiene congrua l'applicazione della sanzione per come determinata quale proprietaria dell'equide "Nash" al paragrafo 4, mentre alcun provvedimento sanzionatorio è adottato per PONY CLUB L'OLIVUM A.S.D., non avendo partecipato "Whatsapp" all'evento *de quo*.

6. Quanto al Comitato Organizzatore e alla Referente di Concorso

Nella memoria difensiva, trasmessa a firma del dott. GUZZONATO Massimo, legale rappresentante *pro tempore* del C.I. LO SCOIATTOLO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.CO0640), Comitato Organizzatore (per brevità anche C.O.) dell'evento *de quo*, viene contestato ogni possibile addebito nei confronti del C.O., essendo - a suo dire - i fatti segnalati di esclusiva responsabilità della Segreteria di Concorso. Nell'esaminare la normativa federale si rileva, invero, come ogni C.O. debba osservare tutte le norme che disciplinano le manifestazioni e/o concorsi federali (Libro III "Manifestazioni Sportive" - Titolo I - "Generalità" del Regolamento Disciplina Mounted Games e del Regolamento Pony Club) e come debbano essere osservate anche le prescrizioni contenute nel Regolamento Generale (Titolo II - "Manifestazioni e Concorsi").



Federazione Italiana Sport Equestri

Sulla scorta di tali rinvii, si rileva come l'articolo 301.11 del Libro VI del Regolamento Generale consideri il C.O. *“l'esclusivo responsabile dello svolgimento della manifestazione ed è tenuto a rispondere di ogni aspetto economico, organizzativo, sportivo della stessa”*. Da tale norma discende la responsabilità anche del C.O. per le irregolarità commesse in occasione dello svolgimento del Concorso dal medesimo organizzato.

Inoltre, il C.O. sarà tenuto a rispondere anche per l'operato della nominata Referente di Concorso, nella persona della signora VESCHI Simona. Difatti, nonostante la Referente, con Note integrative del 20 aprile 2022, precisava che *“il compito della stessa si esauriva in mansioni e competenze meramente organizzative”* e di aver fornito il proprio indirizzo email *“solo al fine di far confluire tutte le iscrizioni all'evento sportivo in un unico domicilio informatico”*, mentre *“la verifica e raccolta della documentazione allegata a ciascuna domanda di iscrizione, invece, era devoluta esclusivamente alla segreteria di concorso, a cui venivano inoltrate tutte le e-mail ricevute dalla Sig.ra Veschi”*, ai sensi dell'art. 326 del Libro VI del Regolamento Generale, il Direttore (i.e. Referente) del Concorso *“È il Responsabile dell'Organizzazione – in rappresentanza del Comitato Organizzatore - e del Coordinamento dei Servizi dell'intera Manifestazione. (...) A questi è affidata il ruolo di interfacciarsi con il Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE), gli Ufficiali di Gara, il Direttore di Campo o Disegnatore di Percorso, la Segreteria di Concorso, i Commissari (Steward), per ogni funzione e/o esigenza necessaria al buon andamento e al funzionamento della Manifestazione”*.

Pertanto, la signora VESCHI Simona, per il ruolo ricoperto, avrebbe dovuto quantomeno interfacciarsi con i soggetti sopra indicati, e quindi anche con la Segreteria di Concorso, per verificare che fosse tutto regolare, tenuto conto, peraltro, che le richieste di iscrizioni pervenivano presso la propria e-mail. Non si scorge, tuttavia, né dalla documentazione in atti né dalle deduzioni difensive un'attività effettuata in tal senso dalla Referente.

A fronte delle violazioni di cui sopra, di cui è comunque unico responsabile il C.O., anche a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato della nominata Referente, questo Giudice ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €1.500,00 (euro millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 6 punto III del Regolamento di Giustizia.

7. Quanto al Presidente di Giuria

Ai sensi dell'articolo 401 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale F.I.S.E., il Presidente di Giuria, in occasione del Concorso, è considerato il rappresentante della F.I.S.E., avente il compito di coordinare e gestire gli aspetti sportivi e regolamentari della manifestazione, di curare



Federazione Italiana Sport Equestri

l'osservanza di tutti i regolamenti applicabili nonché vigilare sull'operato, tra gli altri, degli Ufficiali di Gara, del Direttore di Campo, *Steward*, Veterinari, Segreterie di Concorso.

Nella memoria difensiva del Presidente di Giuria, signora BECCARI Giulia, si scorge che *“la Signora Beccari si era premurata di chiedere in Segreteria se le iscrizioni ed i tesseramenti fossero in regola e le era stato risposto affermativamente”*. Pertanto, il Presidente di Giuria, non ricevendo alcuna segnalazione dalla signora RAMIREZ Esmeralda, non avrebbe potuto immaginare che vi fossero atleti, istruttori/tecnici, equidi, con tesseramento scaduto o patente non in regola.

A fronte di quanto sopra, alcuna condotta antiregolamentare potrà essere attribuita al Presidente di Giuria nella presente vicenda.

8. Quanto alla posizione della Segreteria di Concorso

La signora RAMIREZ Esmeralda, Segretaria del Concorso in esame, ai sensi degli articoli 421 e 423 del Libro X delle Segreterie di Concorso del Regolamento Generale F.I.S.E., avrebbe dovuto verificare la regolarità delle iscrizioni secondo quanto previsto dal programma della manifestazione e dai regolamenti in vigore; verificare inoltre la regolarità del tesseramento e del rinnovo per l'anno corrente alla F.I.S.E. di atleti, istruttori/tecnici e dei cavalli iscritti alla manifestazione.

Dalla memoria difensiva trasmessa a sua difesa, emerge come la signora RAMIREZ Esmeralda svolga l'attività di Segretaria di Concorso da più di trenta anni e che, sino al presente procedimento, non avesse mai subito sanzioni disciplinari. Circostanza questa che, sebbene possa apparire quale attenuante, in realtà, tende ad aggravarne la posizione. L'esperienza maturata negli anni dalla RAMIREZ Esmeralda nell'attività di Segreteria di Concorso avrebbe dovuto condurre la stessa ad individuare le irregolarità riscontrate ed evitare così che molti concorrenti partecipassero in modo irregolare.

La signora RAMIREZ Esmeralda non avrebbe dovuto accettare l'iscrizione dei numerosi tesserati non in regola ed avrebbe dovuto segnalare tali irregolarità sia agli stessi richiedenti la partecipazione, sia al Presidente di Giuria, sia alla Referente di Concorso, evitando così l'instaurarsi del presente procedimento disciplinare.

Ammettendo la partecipazione di soggetti, soprattutto minori, non tesserati ha commesso una gravissima violazione, avendo esposto a pericolo tutti i partecipanti, senza copertura assicurativa, gli organizzatori nonché ripercussioni anche alla stessa Federazione.



Federazione Italiana Sport Equestri

Difatti, questo Giudice rileva come l'atto di tesseramento sia un atto imprescindibile per poter partecipare alle attività federali. Imprescindibile non tanto per i suoi risvolti sportivi, quanto piuttosto per ciò che deriva dall'acquisizione dello *status* di tesserato, ossia la copertura assicurativa. La stessa normativa federale prevede al Libro VII "Cavalli e Cavalieri" del Regolamento Generale che *"La regolare iscrizione del cavallo ai Ruoli Federali garantisce copertura assicurativa per responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E."* (art. 364.2) e che *"Il regolare possesso dell'Autorizzazione a Montare garantisce copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E."* (art. 366.3). Pertanto, ogni soggetto "tesserato" beneficia della polizza assicurativa a copertura dei sinistri che potrebbero realizzarsi durante lo svolgimento delle attività federali.

Dunque, la partecipazione ad un evento federale, in mancanza di tesseramento, sebbene possa apparentemente sembrare una mera svista o un'irregolarità amministrativa, sanabile in qualsiasi momento, dal punto di vista giuridico, trattasi invece di una grave esposizione a pericolo di ciascun partecipante poiché non coperto da polizza assicurativa.

In assenza di tale garanzia, infatti, un qualsiasi incidente durante lo svolgimento di una gara occorso ad un atleta, magari anche minore, produrrebbe effetti nefasti non solo per l'atleta stesso, ma altresì per l'Ente di appartenenza, per tutti gli organizzatori dell'evento nonché per la stessa Federazione. A fronte di quanto sopra, questo Giudice ritiene che per le violazioni regolamentari commesse dalla tesserata RAMIREZ Esmeralda, ai sensi dell'articolo 6 punti III e IX del Regolamento di Giustizia, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.500,00 e della sospensione per 4 mesi *"dalla qualifica di Ufficiale di Gara o Segreteria di Concorso o Show Director o Segretario/Speaker o Segretario al Cerimoniale o Direttore di Campo o Costruttore di Percorso o Veterinario di servizio (in quanto tesserato) o prestatore di servizio ad altro titolo in manifestazioni che si svolgono sotto l'egida F.I.S.E.. Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione dalla possibilità di svolgere qualsiasi altro ruolo o servizio compreso nelle categorie sopracitate in Manifestazioni che si svolgono sotto l'egida F.I.S.E."*.

Da ultimo, si rileva come alcune parti coinvolte nel presente procedimento disciplinare abbiano contestato una presunta mancata comunicazione da parte della F.I.S.E. della data entro cui effettuare i rinnovi delle patenti, sebbene, in realtà, la stessa F.I.S.E. abbia tempestivamente comunicato ai propri aderenti, in data 2 dicembre 2021, attraverso il sito internet federale, la proroga dei tesseramenti per l'anno 2021, alla data ultima del 14 febbraio 2022 (vedi *news* al seguente link: <https://www.F.I.S.E.it/federazione/news-la-federazione/archivio-news-la-federazione/17040->



Federazione Italiana Sport Equestri

[F.I.S.E.-al-via-la-campagna-affiliazioni-](#)

[2022.html#:~:text=La%20campagna%20di%20affiliazioni%2Faggregazioni,di%20rinnovo%20della%20patente%20agonistica.&text=La%20promozione%20degli%20Sport%20Equestri%20passa%20a%20traverso%20la%20base\). Pertanto, in merito, alcuna contestazione potrà essere rivolta alla Federazione.](#)

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 4, 6 e 9 del Regolamento di Giustizia, l'articolo 13bis Statuto CONI, gli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo nonché il Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale, gli articoli 13 e 33 del Libro I sulle Norme di Attuazione dello Statuto del Regolamento Generale, gli articoli 301 e 326 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale, gli articoli 364, 366 e 367 del Libro VII su Cavalli e Cavalieri del Regolamento Generale, gli articoli 383 e 384 del Libro VIII sulle Autorizzazioni a Montare del Regolamento Generale, articolo 401 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale, gli articoli 421 e 423 del Libro X delle Segreterie di Concorso del Regolamento Generale, il Regolamento Pony Club al Libro IV, intitolato "Termini e Modalità di iscrizione", il Regolamento Disciplina Mounted Games al Libro IV, Titolo I,

ASSOLVE

i cavalieri minori *omissis; omissis;*

ASSOLVE

altresì BECCARI Giulia (tessera F.I.S.E. n.010362/F); PONY CLUB L'OLIVUM A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3501131), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor LUZI Gino Alberto, in qualità di proprietario di "Whatsapp" (iscrizione F.I.S.E. n.27344G), e

APPLICA

ex articolo 6 punto III del Regolamento di Giustizia a:

- GARGIULO Maria Rosaria (tessera F.I.S.E. n.22249/A), la sanzione dell'**ammenda** di €.**100,00 (euro cento/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 2;
- SALVATORE Marco (tessera F.I.S.E. n.30463/G), la sanzione dell'**ammenda** di €.**100,00 (euro cento/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 2;
- PACINI Federico (tessera F.I.S.E. n.006007/F), la sanzione dell'**ammenda** di €.**200,00 (euro duecento/00)**, per i motivi di cui ai paragrafi 2 e 3;



Federazione Italiana Sport Equestri

- VESCHI Simona (tessera F.I.S.E. n.1079/F) la sanzione dell'**ammenda** di **€.100,00 (euro cento/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 3;
- MACCHI Roberta (tessera F.I.S.E. n.3750/F) della sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.100,00 (euro cento/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 3;
- GELMINI Giorgia Maria Consolata (tessera F.I.S.E. n.40991/B), quale proprietaria di "Dare Devil II", l'**ammenda** pari ad **€.60,00 (euro sessanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 4;
- A.S.D. ASTISPORT, (codice F.I.S.E. n.3492869), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora RAMPONI Erika, l'**ammenda** pari ad **€.40,00 (euro quaranta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 4;
- ASSOCIAZIONE IPPICA C.E. LA FARNIA (codice F.I.S.E. n.0970993), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora SAVIOZZI Sonia, l'**ammenda** pari ad **€.370,00 (euro trecentosettanta/00)**, per i motivi di cui ai paragrafi 2, 4 e 5;
- RANCH VALLEUNGA A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3492203), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora CIATTO Marina, la sanzione dell'**ammenda** di **€.350,00 (euro trecentocinquanta/00)**, per i motivi di cui a paragrafo 1 e 5;
- SIENA RIDING CLUB 2 JUMPING TEAM A.S.D., (codice F.I.S.E. n.3500310), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor MATTEUCCI Marco, la sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.350,00 (euro trecentocinquanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 1 e 5;
- ASSOCIAZIONE IPPICA DUNIA RANCH (codice F.I.S.E. n.0950765), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora GIUNTI Sara, la sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.250,00 (euro duecentocinquanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 1 e 5;
- CASCINA SAN GIOVANNI S.S.D. A R.L. (codice F.I.S.E. n.3501569), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora RAIANO Daniela, la sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.150,00 (euro centocinquanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 1 e 5;
- IL CLUB IPPICO AGRIFOGLIO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.099792), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor PACCIANI Ivo, la sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.350,00 (euro trecentocinquanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 1 e 5;
- SCUDERIA PACCIANI S.S.D. A R.L. (codice F.I.S.E. n.3493023), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor PACCIANI Francesco, la sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.350,00 (euro trecentocinquanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 1, 2, 3 e 5;



Federazione Italiana Sport Equestri

- EPONA RIDING CLUB A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3501218), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora CASTELLETTI Carla, la sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.150,00 (euro centocinquanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 1 e 5;
- CENTRO IPPICO APUANO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.096154), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor TUFANO Gennaro, la sanzione dell'**ammenda** di **€.150,00 (euro centocinquanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 1 e 5;
- IPPICA IN BATTAGLINO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3492228), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora MACCHI Roberta, la sanzione dell'**ammenda** di **€.150,00 (euro centocinquanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 1 e 5;
- LE PIANORE A.S.D. (codice F.I.S.E. n.,3502114), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora BIBOLOTTI Enrica, la sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.350,00 (euro trecentocinquanta/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 1 e 5;
- CENTRO IPPICO LO SCOIATTOLO A.S.D. (codice F.I.S.E. n.CO0640), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. GUZZONATO Massimo, la sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.1.500,00 (euro millecinquecento/00)**, per i motivi di cui al paragrafo 6.

APPLICA

altresì, per i motivi di cui al paragrafo 7, alla signora RAMIREZ Esmeralda (tessera F.I.S.E. n.013519), ai sensi dell'articolo 6 punti III e IX del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'**ammenda** pari ad **€.500,00 (euro cinquecento/00)** e della **sospensione per 4 (quattro) mesi** "dalla qualifica di Ufficiale di Gara o Segreteria di Concorso o Show Director o Segretario/Speaker o Segretario al Cerimoniale o Direttore di Campo o Costruttore di Percorso o Veterinario di servizio (in quanto tesserato) o prestatore di servizio ad altro titolo in manifestazioni che si svolgono sotto l'egida F.I.S.E.. Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione dalla possibilità di svolgere qualsiasi altro ruolo o servizio compreso nelle categorie sopracitate in Manifestazioni che si svolgono sotto l'egida F.I.S.E.", e

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 26 aprile 2022

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca